

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 luglio 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 3.

Ratifica dell'Intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. (23R00229).....

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 4.

Disposizioni di adeguamento in materia di contabilità e di controllo della normativa sugli enti regionali. (23R00230).....

Pag. 1

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 22 luglio 2022, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. (23R00220).....

Pag. 11

REGOLAMENTO 22 luglio 2022, n. 9.

Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza. (23R00221).....

Pag. 14

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 36.

Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica - BURAT. (23R00175).....

Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 37.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del Progetto Opti-Trans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni. (23R00176).....

Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 38.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Pagamento perizie di stima in favore dell'Agenzia delle entrate. (23R00177).....

Pag. 20



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 39.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del progetto SHERPA - SHaredknowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations, finanziato con i fondi del Programma Interreg MED 2014-2020. (23R00178)

Pag. 21

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 40.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - Pagamento a favore di Edison Energia S.p.A. della fattura n. 2900039858 del 17 novembre 2015 - Fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme - Regione Abruzzo n. 1000023479 "Dipartimento Territorio e Ambiente". (23R00208)

Pag. 22

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 41.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi - Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE - Annualità 2019-20. (23R00209)

Pag. 23

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 42.


Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l'intervento denominato «Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara» CUP J25B17000020001. Pagamento anticipato e acconto per euro 100.568,21 - ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). (23R00210)

Pag. 23

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 43.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila per euro 200.000,00, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila per l'intervento denominato "Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna" - CUP C13I17000000002 - ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). (23R00211)

Pag. 24



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 3.

Ratifica dell'Intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 dell'8 marzo 2023 - Parte I - Anno 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ratifica dell'Intesa

1. Ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione e dell'art. 3, comma 1, della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) è ratificata l'Intesa sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, allegato A alla presente legge.

Art. 2.

Efficacia dell'Intesa

1. L'Intesa di cui all'art. 1 acquista efficacia con l'entrata in vigore della legge regionale dell'ultima regione che procede alla ratifica.

Art. 3.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 febbraio 2023

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

23R00229

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 4.

Disposizioni di adeguamento in materia di contabilità e di controllo della normativa sugli enti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 dell'8 marzo 2023 - Parte I - Anno 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1994, N. 28
(DISCIPLINA DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE)

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della regione)

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 28/1994, è sostituito dal seguente:

«2. Sono enti strumentali della regione oltre a quelli individuati espressamente come tali da leggi statali o regionali:

a) Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria;

b) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di Genova;

c) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di Savona;

d) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di Imperia;

e) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di La Spezia;

f) Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense;

g) Istituto regionale per la floricoltura.»



Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 28/1994

1. All'art. 2 della legge regionale n. 28/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola: «regionale», sono aggiunte le seguenti: «Assemblea legislativa della Liguria»;

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli indirizzi politico-amministrativi per ciascun ente strumentale sono definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER) e nella Nota di aggiornamento al DEFER (NADEFER) approvati con deliberazione del consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria su proposta della giunta regionale.»;

c) al comma 2, dopo la parola: «regionale», sono inserite le seguenti: «Assemblea legislativa della Liguria»; dopo la parola «giunta», è inserita la seguente: «regionale»;

d) al comma 3, dopo le parole: «la giunta», è inserita la seguente: «regionale»; dopo le parole: «Consiglio regionale», sono inserite le seguenti: «Assemblea legislativa della Liguria»; le parole: «ed integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o integrazioni delle deliberazioni di cui al comma 2.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1994

1. L'art. 5 della legge regionale n. 28/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Controllo sugli atti degli enti strumentali). —

1. La giunta regionale effettua la verifica sui documenti contabili e di programmazione di cui all'art. 15-ter secondo le disposizioni del titolo IV della presente legge.

2. La giunta regionale procede alla verifica della conformità alle leggi statali e regionali, nonché agli indirizzi e criteri dettati dal consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, dei seguenti atti:

a) dotazioni organiche e disposizioni generali in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, qualora non se ne preveda l'approvazione con legge;

b) regolamenti previsti per legge.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci giorni alla giunta regionale la quale li può annullare entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi. I termini sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. Le procedure previste nelle disposizioni richiamate al comma 1 si applicano, altresì, ai piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili del Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/1994

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) può provvedere a ispezioni per accertare la regolarità della gestione, anche in relazione ad atti non sottoposti a controllo, ovvero a seguito di anomalie riscontrate dalle strutture regionali o evidenziate dai revisori dei conti. A tal fine gli enti strumentali sono tenuti a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti e documenti necessari per lo svolgimento della funzione.».

b) alla lettera b), la parola: «richiede», è sostituita dalle seguenti: «può richiedere».

Art. 5.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 28/1994

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1994, le parole: «dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)».

Art. 6.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 28/1994

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/1994, è aggiunta la parola: «regionale».

Art. 7.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 28/1994

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) esprime un parere sul budget economico annuale e triennale e sul bilancio di esercizio;»;

b) la lettera c), è soppressa.

Art. 8.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 28/1994

1. All'art. 15 della legge regionale n. 28/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell'ente», sono sostituite dalle seguenti: «del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato»;

b) al comma 2, le parole: «ammontare delle entrate previste dal bilancio», sono sostituite dalle seguenti: «valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato».



Art. 9.

Sostituzione della rubrica del titolo IV della legge regionale n. 28/1994

1. La rubrica del titolo IV della legge regionale n. 28/1994, è sostituita dalla seguente: «(Sistema di contabilità e documenti contabili e di programmazione)».

Art. 10.

Inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter alla legge regionale n. 28/1994

1. Dopo l'art. 15, nel titolo IV della legge regionale n. 28/1994, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis (*Disposizioni in materia contabile applicabili agli enti strumentali*). — 1. Gli enti strumentali di cui all'art. 1, comma 2, rientranti nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adeguano il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2, 6 e 7, all'art. 17, commi 2, 6 e 7 e all'art. 19, commi 2 e 3.

2. Gli enti strumentali di cui all'art. 1, comma 2, non rientranti nel GAP, applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15-ter a 19.

Art. 15-ter (*Sistema e documenti contabili e di programmazione*). — 1. Gli enti strumentali adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Sono documenti di programmazione degli enti strumentali:

a) il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida contenute nei documenti di programmazione regionale;

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011;

c) le eventuali variazioni al budget economico;

d) il piano degli indicatori di bilancio qualora l'ente appartenga al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009.

3. Il bilancio di esercizio di cui all'art. 17 conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 28/1994

1. L'art. 16 della legge regionale n. 28/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Budget economico*). — 1. Gli enti strumentali approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

2. Il budget è inviato alla regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della giunta regionale.

3. Gli enti strumentali della regione sono soggetti al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

5. Al budget economico triennale è allegato il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del DEFR e NADEFER e con gli stanziamenti di budget.

6. La giunta regionale può annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 28/1994


1. L'art. 17 della legge regionale n. 28/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Bilancio di esercizio*). — 1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato entro dieci giorni alla giunta regionale ai fini del controllo di cui all'art. 5.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo



livello di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

5. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla giunta regionale.

6. La giunta regionale può annullare il bilancio di esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.»

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1994

1. L'art. 19 della legge regionale n. 28/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Regolamento di contabilità*). — 1. Ogni ente strumentale adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilità è inviato alla giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini del controllo di cui all'art. 5. La giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.»

Art. 14.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 28/1994

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 28/1994, è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osserva la normativa statale e regionale vigente in materia di bilancio e contabilità.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 28/1994

1. All'art. 27 della legge regionale n. 28/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «Giunta regionale», sono inserite le seguenti: «, a seguito di avviso pubblico.»;

b) al comma 3, le parole: «e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età», sono soppresse.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3, 6, 10, 14, 18, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge regionale n. 28/1994;

b) l'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili).

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12
(RIORDINO DELLE AREE PROTETTE)

Art. 17.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)

1. All'art. 30 della legge regionale n. 12/1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

«b) budget economico annuale e triennale e bilancio di esercizio di cui agli articoli 30-ter, 30-quater e 30-quinquies.»;

b) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

«4-bis. La giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 2, lettera b), con le modalità di cui agli articoli 30-ter, 30-quater e 30-quinquies.»;

c) il comma 4-ter, è soppresso.

Art. 18.

Inserimento degli articoli 30-bis, 30-ter, 30-quater e 30-quinquies alla legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 12/1995, sono inseriti i seguenti:

«Art. 30-bis (*Disposizioni in materia contabile applicabili*). — 1. Gli enti di gestione adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Qualora l'ente di gestione rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30-ter, commi 2, 6 e 7, all'art. 30-quater, commi 2, 6 e 7 e all'art. 30-quinquies, commi 2 e 3.



3. Qualora l'ente di gestione non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui agli articoli 30, 30-ter, 30-quater e 30-quinquies.

Art. 30-ter (*Budget economico*). — 1. Gli enti di gestione approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

2. Il budget è inviato alla regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini del controllo di legittimità da parte della giunta regionale.

3. Gli enti di gestione sono soggetti al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

5. Al budget economico triennale è allegato il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della Nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) e con gli stanziamenti di budget. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

6. La giunta regionale può annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 30-quater (*Bilancio di esercizio*). — 1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato alla giunta regionale ai fini del controllo di legittimità da parte della giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto

concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

5. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile nonché ai criteri stabiliti dalla giunta regionale.

6. La giunta regionale può annullare il bilancio di esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 30-quinquies (*Regolamento di contabilità*). — 1. Gli enti di gestione adottano un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilità è inviato alla giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.»

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)

Art. 19.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)


1. All'art. 12 della legge regionale n. 9/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) il budget economico annuale e triennale;»;

2) le lettere b) e c), sono soppresse;



3) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

«*d*) il bilancio di esercizio»;

4) alla lettera *f*), le parole: «piante organiche di avvio», sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni organiche»;

b) al comma 2, le parole: «*a*), *b*), *c*) e *d*)», sono sostituite dalle seguenti: «*a*) e *d*)»; alla fine del periodo sono aggiunte le parole: «secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 15-bis»;

c) al comma 3, dopo le parole: «comma 1,», sono inserite le seguenti: «lettere *e*) e *f*)»;

d) al comma 4, le parole: «*a*), *b*)», e le parole: «, gli atti di cui alla lettera *c*) entro trenta giorni dal ricevimento, gli atti di cui alla lettera *d*) entro novanta giorni dal ricevimento», sono soppresse.

Art. 20.

Inserimento dell'art. 15-bis alla legge regionale n. 9/1998

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 9/1998 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Disposizioni in materia contabile applicabili alle aziende*). — 1. Le aziende adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Qualora le aziende rientrino nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adeguano il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel del decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2, 6 e 7, all'art. 17, commi 2, 6 e 7 e all'art. 19, commi 2 e 3 della legge regionale n. 28/1994.

3. Qualora le aziende non rientrino nel GAP applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale n. 28/1994.».

Art. 21.

Abrogazioni

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale n. 9/1998, sono abrogati.

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2006, N. 20 (NUOVO ORDINAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORGANISMI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN CAMPO AMBIENTALE)

Art. 22.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)

1. All'art. 17 della legge regionale n. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Presso l'ARPAL è previsto un revisore dei conti nominato dalla giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).»;

b) il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. In particolare, il revisore:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'agenzia;

b) esprime un parere sul budget economico annuale e triennale e sul bilancio di esercizio;

c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile degli atti, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.»;

c) al comma 8, la parola: «*d*)», è sostituita dalla seguente: «*c*)».


Art. 23.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «Sono», è sostituita dalle seguenti: «Fatti salvi i controlli sugli atti di cui agli articoli 23-ter, 23-quater e 23-quinquies della presente legge, sono»;

b) le lettere *a*) e *b*), sono soppresse.



Art. 24.

Inserimento degli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies alla legge regionale n. 20/2006

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 20/2006, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis (*Disposizioni in materia contabile applicabili all'agenzia*). — 1. L'agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Qualora l'agenzia rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-ter, commi 2, 6 e 7, all'art. 23-quater, commi 2, 6 e 7 e all'art. 23-quinquies, commi 2 e 3.

3. Qualora l'agenzia non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui agli articoli 23-ter, 23-quater e 23-quinquies.

Art. 23-ter (*Budget economico*). — 1. L'agenzia approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

2. Il budget è inviato alla regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della giunta regionale ai sensi dei commi 6 e 7.

3. L'agenzia è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

5. Al budget economico triennale è allegato il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della Nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) e con gli stanziamenti di budget. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

6. La giunta regionale può annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 23-quater (*Bilancio di esercizio*). — 1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato alla giunta regionale, per l'approvazione ai sensi dei commi 6 e 7, entro dieci giorni dall'approvazione.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

5. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla giunta regionale.

6. La giunta regionale può annullare il bilancio di esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.


7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 23-quinquies (*Regolamento di contabilità*). —

1. L'agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilità è inviato alla giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.».



Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006, N. 28
(ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE)

Art. 25.

Modifica all'art. 19 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2006, è sostituita dalla seguente: «*c*) il revisore dei conti.».

Art. 26.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 28/2006

1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 28/2006, dopo le parole: «Giunta regionale», sono inserite le seguenti: «, a seguito di avviso pubblico.».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2006

1. L'art. 24 della legge regionale n. 28/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Atti soggetti a controllo*). — 1. La giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali, nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti:

a) il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione regionale;

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

c) il piano degli indicatori di bilancio qualora l'ente appartenga al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009;

d) il bilancio di esercizio;

e) la dotazione organica e successive variazioni;

f) i regolamenti;

g) i contratti collettivi decentrati.

2. La giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) secondo quanto previsto dall'art. 24-bis, commi 2 e 3.

3. Gli atti di cui al comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*), a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla giunta regionale. La giunta regionale può annullare gli atti entro quaranta giorni dal loro ricevimen-

to. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La giunta può comunque formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni.

4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza dell'atto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

5. La giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell'ente. A tale fine, il Presidente della giunta regionale può richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.».

Art. 28.

Inserimento dell'art. 24-bis alla legge regionale n. 28/2006

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 28/2006, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Disposizioni in materia contabile applicabili all'agenzia*). — 1. L'agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Qualora l'agenzia rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicabile concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo n. 118/2011, individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2, 6 e 7, all'art. 17, commi 2, 6 e 7 e all'art. 19, commi 2 e 3 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della regione).

3. Qualora l'agenzia non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale n. 28/1994.».

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 2006,
N. 39 (NUOVE NORME PER L'ISTITUTO REGIONALE PER LA
FLORICOLTURA)

Art. 29.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto regionale per la floricoltura)

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2006, è sostituita dalla seguente: «*d*) il revisore dei conti.».


Art. 30.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 39/2006

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2006, le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

«*b*) deliberare il budget economico annuale e triennale;

c) deliberare il bilancio di esercizio;».



Art. 31.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 39/2006

1. Al comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole: «bilancio annuale e pluriennale di previsione», sono sostituite dalle seguenti: «budget economico annuale triennale»;

b) alla lettera d), le parole: «rendiconto generale», sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di esercizio»;

c) la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la determinazione della dotazione organica e delle sue eventuali variazioni.»

Art. 32.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 39/2006

1. All'art. 8 della legge regionale n. 39/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: «(Revisore dei conti)»;

b) al comma 1, le parole: «Collegio dei revisori», sono sostituite dalla seguente: «revisore».

Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2016, N. 30 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L'ACCREDITAMENTO (ALFA) E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE)

Art. 33.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale)

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2016, le parole: «quale ente del settore regionale allargato», sono sostituite dalla seguente: «ente».

Art. 34.

Inserimento dell'art. 10-bis alla legge regionale n. 30/2016

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 30/2016, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizioni in materia contabile applicabili all'agenzia). — 1. Qualora l'agenzia rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure

di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 1-bis, 4 e 5, all'art. 12, commi 2, 5 e 6 e all'art. 12-bis, commi 2 e 3.

2. Qualora l'agenzia non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis della presente legge.»

Art. 35.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 30/2016

1. All'art. 11 della legge regionale n. 30/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, la parola: «triennale», è soppressa;

b) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

«1. ALFA applica la contabilità economico patrimoniale e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

1-bis. Il budget, predisposto dal direttore generale, è inviato alla regione entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della giunta regionale.»

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.»

Art. 36.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 30/2016

1. All'art. 12 della legge regionale n. 30/2016, sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 2, le parole: «, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni,», sono soppresse;

b) al comma 3, dopo le parole: «e dalla», sono inserite le seguenti: «relazione sulla gestione comprensiva di»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.»

d) alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole: «, nonché ai criteri stabiliti dalla giunta regionale».



Art. 37.

*Inserimento dell'art. 12-bis
alla legge regionale n. 30/2016*

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 30/2016, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Regolamento di contabilità). — 1. L'agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilità è inviato alla giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.»

Art. 38.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 30/2016

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 30/2016, le parole: «11 e 12», sono sostituite dalle seguenti: «11, 12 e 12-bis».

Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2018, N. 25 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA LIGURE PER GLI STUDENTI E L'ORIENTAMENTO (ALiSEO) E DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO)

Art. 39.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/2018, le parole: «quale ente del settore regionale allargato, dotata», sono sostituite dalle seguenti: «ente dotato».

Art. 40.

*Inserimento dell'art. 7-bis
alla legge regionale n. 25/2018*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 25/2018, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Disposizioni in materia contabile applicati all'agenzia). — 1. Qualora l'agenzia rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1-bis, 4 e 5, all'art. 9, commi 2, 5 e 6 e all'art. 9-bis, commi 2 e 3.

2. Qualora l'agenzia non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 9-bis della presente legge.»

Art. 41.

Modifiche dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2018

1. All'art. 8 della legge regionale n. 25/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, la parola: «triennale», è soppressa;
- b) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

«1. ALiSEO applica la contabilità economico patrimoniale e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

1-bis. Il budget, predisposto dal direttore generale, è inviato alla regione entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della giunta regionale.»;

- c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.»

Art. 42.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 25/2018

1. All'art. 9 della legge regionale n. 25/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni,», sono soppresse;

b) al comma 3, dopo le parole: «e dalla», sono inserite le seguenti: «relazione sulla gestione comprensiva di»;

- c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispon-



dente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.»;

d) alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole: «, nonché ai criteri stabiliti dalla giunta regionale».

Art. 43.

Inserimento dell'art. 9-bis alla legge regionale n. 25/2018

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 25/2018 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Regolamento di contabilità). — 1. L'agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilità è inviato alla giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.».

Art. 44.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 25/2018

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/2018, le parole: «8 e 9», sono sostituite dalle seguenti: «8, 9 e 9-bis».

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.

Disposizione transitoria

1. La modifica di cui all'art. 8 trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico di revisore dei conti successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 3, 4 e 6 dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

b) l'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili).

Art. 47.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 febbraio 2023

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

23R00230

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 22 luglio 2022, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 62 Ordinario del 26 luglio 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 390 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 390 del r.r. n. 1/2002, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di personale è costituito l'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 165/2001, per assicurare lo svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie del lavoro.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 553-quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'art. 553-quater del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.



2. Dopo il comma 5 dell'art. 553-*quater* del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. Ai soli fini di cui al comma 5, il rendimento dell'Avvocato coordinatore è valutato dalla struttura competente alla valutazione delle *performance* secondo i criteri di cui alle lettere a), c), d) ed e) del medesimo comma 5.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 553-*quater* 1) del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. Al comma 1 dell'art. 553-*quater* 1) del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni le parole «dei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «del comma 2».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 498-*ter* del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. Il comma 9 dell'art. 498-*ter* del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

2. Dopo il comma 9 dell'art. 498-*ter* del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. La Direzione regionale competente in materia di programmazione economica coordina le attività di predisposizione e aggiornamento annuale del Programma triennale dei lavori pubblici, in collaborazione con le Direzioni regionali competenti in materia di lavori pubblici, infrastrutture, ambiente, sanità e patrimonio. Il direttore della Direzione regionale competente in materia di programmazione economica nomina, tra il personale dirigenziale della medesima direzione, il referente responsabile del programma.

9-*ter*. Su proposta del referente responsabile del programma, a seguito della rilevazione dei fabbisogni delle strutture interessate, entro trenta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio regionale, con deliberazioni della Giunta regionale è adottato lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 5, comma 6, del d.m. 16 gennaio 2018, n. 14. Lo schema adottato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione «Amministrazione trasparente» e sui siti informatici di cui all'art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello schema i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni.

9-*quinquies*. Il Programma triennale dei lavori pubblici è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data della sua adozione ai sensi del comma 9-*ter*, previo esame delle osservazioni eventualmente presentate ai sensi del medesimo comma. Il programma approvato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione «Amministrazione trasparente» e, in formato *open data*, presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del d.lgs. n. 50/2016.

9-*septies*. Il Programma triennale dei lavori pubblici è modificabile nel corso dell'anno, previa apposita approvazione da parte della Giunta regionale, nei casi previsti

dall'art. 5, comma 9, del d.m. n. 14/2018. Le modifiche al programma sono soggette ai medesimi obblighi di pubblicazione previsti per il programma stesso.».

Art. 5.

Modifiche all'allegato A al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Il n. 11. della lettera A dell'allegato A al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni, relativo all'Autoparco regionale e alla relativa declaratoria delle funzioni è sostituito dal seguente:

«11. AUTOPARCO REGIONALE

Supporta l'Amministrazione nell'attività di monitoraggio ai fini della verifica delle soluzioni di mobilità e logistica, con particolare riguardo ai grandi eventi. Dirige, organizza e provvede alla gestione del personale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionale. Il personale svolge compiti e mansioni inerenti alla guida degli automezzi dell'Autoparco regionale. In particolare, è destinato all'utilizzo delle autovetture assegnate, ad uso esclusivo e non esclusivo, per il trasporto, sia a fini istituzionali che di servizio, dei componenti degli organi della Regione e delle persone operanti nell'ambito delle strutture della Giunta e del Consiglio regionale. La struttura di diretta collaborazione "Autoparco regionale" collabora all'attività di organizzazione, ideazione e programmazione dei grandi eventi che coinvolgono la Regione e provvede a coordinare le attività dell'autoparco stesso relative all'uso dei mezzi regionali, in raccordo con la struttura della Direzione regionale "Centrale Acquisti" preposta alla gestione dei mezzi costituenti l'autoparco, che si avvale funzionalmente del personale in possesso del profilo professionale di autista assegnato "all'Autoparco regionale"».

Art. 6.

Modifiche all'allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'allegato B al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo «direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca», nella declaratoria delle funzioni, dopo le parole «Consiglio Regionale Consumatori e Utenti.» sono inserite le seguenti: «Provvede all'attuazione della legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 in materia di cooperative di comunità.»;

b) il paragrafo «direzione regionale Programmazione economica», con la relativa declaratoria di funzioni, è sostituito dal seguente:

«DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cura, su indirizzo degli organi di Governo e di concerto con la Direzione bilancio, governo societario, demanio e patrimonio, la redazione dei documenti di programmazione regionale di cui al Capo II della l.r. 12 agosto 2020, n. 11 «Legge di contabilità regionale». Attraverso la Cabina di Regia di cui all'art. 30 della me-



desima «Legge di contabilità regionale», verifica preventivamente le proposte di atti concernenti la gestione del bilancio al fine di garantire la coerenza della gestione con la programmazione del bilancio regionale nonché i vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale e, conformemente con l'art. 31 della stessa, redige la proposta di bilancio reticolare per ciascuna annualità considerata nel bilancio di previsione finanziario da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Svolge attività di indirizzo e di coordinamento in ordine alla predisposizione dei documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria nell'ambito del perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea nonché la programmazione degli strumenti finanziari di attuazione della predetta politica unitaria e delle relative risorse di cofinanziamento comunitarie e nazionali nonché ordinarie di natura aggiuntiva. Cura la predisposizione dei documenti propedeutici alle riunioni della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027, coordinandone le attività tecniche e l'adozione di tutti gli atti conseguenti ai fini dell'attuazione e della realizzazione degli obiettivi della stessa. Rappresenta il Direttore referente regionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC) nelle attività di: *a*) assistenza alle Direzioni ed Agenzie regionali ai fini della pianificazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione delle iniziative afferenti al PNRR ed al PNC; *b*) raccordo tra le Direzioni/Agenzie regionali e le strutture del governo centrale deputate al presidio, al coordinamento e all'attuazione del PNRR e del PNC; *c*) diffusione sistematica, tra le Direzioni e le Agenzie regionali di linee guida, documenti di lavoro e procedure operative standardizzate necessarie all'attuazione delle iniziative afferenti al PNRR ed al PNC. Rappresenta la Presidenza del Comitato di sorveglianza nelle attività tese ad assicurare la vigilanza sull'attuazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio (PSC Lazio) coordinando le attività di programmazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione con riferimento ai cicli di programmazione 2014-2020 e precedenti nonché al ciclo di programmazione 2021-2027. Al suo interno è individuata l'Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio (PSC Lazio). Rappresenta l'Autorità responsabile del Programma operativo complementare di azione e coesione 2014-2020 (POC Lazio) nelle attività tese a garantire il coordinamento strategico e le necessarie funzioni di cooperazione tecnica e organizzativa affinché vengano assicurate tutte le attività del processo di programmazione, gestione e controllo del POC in raccordo con le Adg dei PO FESR e FSE, strutture attuatrici ai fini delle funzioni di programmazione operativa, gestione e controllo degli interventi di rispettiva competenza. Garantisce per la validazione dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale sul Sistema nazionale di monitoraggio. Coordina il «Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana» elaborato in attuazione dell'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni. Rappresenta l'Autorità di certificazione ai fini della corretta effettuazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l'attuazio-


ne dei programmi operativi. Garantisce il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti pubblici finanziati dalla Regione attraverso le risorse regionali, i Fondi SIE dell'Unione europea e il Fondo per lo sviluppo e la coesione, verificando i tempi di realizzazione e l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti. Cura l'attività di rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici interessi regionali presso l'UE attraverso la sede regionale di Bruxelles e l'individuazione delle linee guida prioritarie nelle attività europee. Assiste gli organi di direzione politica e coordina le attività di rappresentanza e di promozione della Regione e del territorio in ambito europeo e internazionale. Cura, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, i rapporti con le istituzioni comunitarie e con le Organizzazioni internazionali e i rapporti con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE. Verifica lo stato delle procedure di approvazione dei programmi e dei progetti regionali, coordina le attività relative all'attuazione delle politiche comunitarie. Tramite l'Ufficio Europa dirige le attività dei punti territoriali di accesso ai servizi regionali di informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta (Sportelli Europa). Gestisce le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei programmi di sviluppo multisettoriali della Regione e controlla la realizzazione dei relativi interventi. Coordina, su indirizzo degli organi di Governo, le attività per la partecipazione della Regione Lazio alla formazione del diritto europeo e assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, inclusi i procedimenti concernenti gli aiuti di Stato e le procedure di infrazione. Cura e coordina le attività di carattere trasversale di ricognizione e valutazione delle politiche attive e di programmazione finalizzate all'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica nel Lazio, con particolare riferimento al raggiungimento dei *target* e delle linee di indirizzo individuate nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, di cui alla d.g.r. n. 170/2021, nella Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e nel programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità denominato Agenda 2030. Garantisce il monitoraggio della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Gestisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Provvede alla gestione del sistema statistico regionale. Predisporre ed elabora il conto pubblico territoriale.».

Art. 7.

Modifiche all'allegato O al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Il comma 4 del punto 7 della Parte I dell'allegato O al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Le prove orali possono svolgersi anche in modalità da remoto.».



2. Il comma 5 del punto 7 della Parte I dell'allegato O al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami o pubblicato sul sito istituzionale della Regione in caso di svolgimento da remoto delle prove orali.».

3. La lettera a) del comma 1 del punto 8 della Parte I dell'allegato O al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituita dal seguente:

«a) per i profili professionali della categoria D: in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando e delle applicazioni informatiche più diffuse. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;».

4. La lettera b) del comma 1 del punto 8 della Parte I dell'allegato O al r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituita dal seguente:

«b) per i profili professionali della categoria C e B3: in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico e in una prova orale comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando e delle applicazioni informatiche più diffuse. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.».

Art. 8.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° novembre 2022.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

23R00220

REGOLAMENTO 22 luglio 2022, n. 9.

Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 62 Ordinario del 26 luglio 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello statuto e in attuazione dell'art. 6-bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche, disciplina i requisiti di esperienza e professionalità per l'iscrizione all'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, di seguito albo, nonché i criteri e la modalità per la formazione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'albo.

Art. 2.

Tenuta dell'albo


1. L'albo è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di pari opportunità, che ne cura la gestione, la pubblicazione e l'aggiornamento attraverso apposita piattaforma informatica.

Art. 3.

Requisiti di iscrizione all'albo

1. Possono iscriversi all'albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);



b) avere nello statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato fra gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza di genere;

c) impegnarsi al rispetto della deliberazione della giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 614, recante il recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. atti 146/CU) nonché l'approvazione delle linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere.

Art. 4.

Modalità di iscrizione all'albo

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'organizzazione interessata presenta domanda in modalità telematica utilizzando l'apposita piattaforma informatica e la relativa modulistica accessibile sul sito istituzionale della regione, corredata della documentazione comprovante il rispetto dei criteri e il possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento;

2. La struttura regionale competente in materia di pari opportunità, verificata la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento, provvede all'iscrizione dell'organizzazione nell'albo ovvero al diniego della stessa, secondo le disposizioni e nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, può avvalersi di organismi esterni a supporto delle funzioni di istruttoria e verifica che si rendessero necessarie.

4. L'iscrizione all'albo ha durata triennale e può essere rinnovata su istanza dell'organizzazione, presentata in modalità telematica e attestante la persistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 5.

Obblighi delle organizzazioni iscritte all'albo

1. Le organizzazioni iscritte all'albo sono tenute a:

a) presentare alla regione, entro e non oltre la data del 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività di gestione delle strutture antiviolenza svolta nell'anno solare precedente;

b) comunicare tempestivamente l'intervenuta variazione dei dati e dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione.

Art. 6.

Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 o di perdita di uno o più requisiti di cui al presente regolamento, previa diffida ed assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni ovvero per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'organizzazione interessata entro il termine di trenta giorni.

2. La cancellazione può avvenire su istanza di parte ed è disposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. L'organizzazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione d'ufficio o su istanza di parte può presentare una nuova domanda di iscrizione all'albo trascorsi sei mesi dalla data di cancellazione.

Art. 7.

Pubblicità dell'albo

1. L'albo è pubblicato, con cadenza annuale, nel Bollettino Ufficiale della regione con i relativi aggiornamenti.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'attivazione della piattaforma informatica di cui all'art. 2, le domande di iscrizione all'albo di cui all'art. 4 e le comunicazioni di cui all'art. 5 sono presentate a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

23R00221



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 36.

Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica - BURAT.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 36

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 78/3 del 13 dicembre 2022;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022 N. 36

Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica - BURAT.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica - BURAT

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge reca la disciplina dello strumento di pubblicità legale della Regione Abruzzo.

2. Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica, di seguito denominato «BURAT», è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati.

3. Il BURAT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

4. Il BURAT è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, completezza, semplicità di informazione e chiarezza di linguaggio.

Art. 2.

Articolazione del BURAT

1. Il BURAT si articola in tre serie:

a) serie «Ordinario»;

b) serie «Speciale»;

c) serie «Supplemento».

2. Nella parte prima del BURAT serie «Ordinario» sono pubblicati i seguenti atti:

a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche ai fini notiziali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;

b) le leggi e i regolamenti regionali;

c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;

d) gli atti relativi al referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;

e) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a confitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;

f) gli atti degli organi politici e dei Dirigenti e Direttori della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione.

3. Nella parte seconda del BURAT serie «Ordinario» sono pubblicati i seguenti atti:

a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui alla parte prima;

b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;

c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;

d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;

e) i provvedimenti dei Dirigenti della Regione aventi carattere organizzativo generale;

f) gli atti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;

g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;

h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;

i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);

k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento;

l) tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale ed europeo, anche se richiesti da privati.

4. Nel BURAT serie «Speciale» sono pubblicati gli atti particolarmente complessi, per copiosità, volume e/o tecniche redazionali.

5. Nel BURAT serie «Supplemento» sono pubblicati gli atti o i documenti relativi all'amministrazione del personale regionale.

6. La consultazione del BURAT sul sito web della Regione è libera e gratuita.


7. Le edizioni del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

Art. 3.

Termini e modalità per la pubblicazione

1. Il BURAT è di norma pubblicato con due edizioni settimanali, nei giorni di mercoledì e di venerdì nonché ogni qualvolta, su indicazione del Presidente della Giunta regionale, sia formulata apposita richiesta per esigenze straordinarie.

2. Gli atti e i documenti sono pubblicati, di norma, entro trenta giorni decorrenti dal perfezionamento dell'istanza, da prodursi con le modalità stabilite nel disciplinare di cui all'art. 6; possono, comunque, essere previsti termini inferiori per pubblicazioni urgenti, debitamente motivate secondo le previsioni del disciplinare di cui all'art. 6.



3. La pubblicazione degli atti avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, a cura degli Enti o amministrazioni richiedenti, in applicazione dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza.

4. I testi pubblicati devono essere conformi a quelli trasmessi per la pubblicazione.

5. Per l'applicazione dell'imposta di bollo si rinvia alla normativa statale vigente in materia.

Art. 4.

Gratuità delle pubblicazioni

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, di solidarietà e cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, oltre che di semplificazione dei procedimenti, non sono dovute tariffe per le inserzioni degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, né per la costituzione e l'archiviazione di dati contenuti in *link* attivi, realizzati a cura del Servizio della Giunta regionale competente in materia informatica.

Art. 5.

Disposizioni attuative

1. La pubblicazione del BURAT è curata dall'Ufficio della Giunta regionale con competenza in materia giuridico-amministrativa secondo l'atto di organizzazione interna.

Art. 6.

Disciplinare

1. La gestione delle richieste di pubblicazione di atti e documenti è regolata con disciplinare approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il disciplinare, in particolare, prevede:

- a) le modalità delle richieste di pubblicazione;
- b) le caratteristiche grafiche degli atti e dei documenti da pubblicare;
- c) la disciplina in materia di trattamento dei dati.

Art. 7.

Abrogazioni

1. La legge regionale 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) è abrogata.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 5, sono rendicontati semestralmente a cura dell'Ufficio competente in materia di BURAT.

2. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate previste in virtù delle disposizioni di cui al ridetto art. 4, al Bilancio di previsione 2022/2024 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2022, per competenza e cassa:

- 1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 25.000,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 25.000,00;

b) esercizio 2023, per sola competenza:

- 1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 75.000,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 75.000,00;

c) esercizio 2024, per sola competenza:

- 1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 75.000,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 75.000,00.

2. Alla copertura degli oneri in questione per gli esercizi successivi si provvede, per il menzionato importo annuo di euro 75.000,00, con legge di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/3 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

23R00175

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 37.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del Progetto OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 37

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;


Visto il verbale del consiglio regionale n. 78/4 del 13 dicembre 2022;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N. 37

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del Progetto *OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility*, finanziato dal Programma *Interreg Europe 2014-2020*, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del Progetto *OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility*, finanziato dal Programma *Interreg Europe 2014-2020*, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per l'implementazione del Progetto «*OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility*» - Programma di cooperazione territoriale europea di tipo interregionale INTERREG EUROPE 2014-2020, è riconosciuto il debito fuori bilancio di valore pari ad euro 3.000,00 in favore del consulente Fabio Ruggeri, per il pagamento della fattura n. 3 del 24 giugno 2019 di importo di euro 3.000,00.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, determinati nell'importo complessivo di euro 3.000,00, si fa fronte con l'utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 11155/1 «Realizzazione progetto *Optitrans* Programma *Interreg Europe*» Missione 10, Programma 06, titolo 1 del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.

3. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 87/1987

1. Al comma 4-ter dell'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.a. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), come sostituito dal comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti), dopo le parole «euro 1.990.000,00» sono aggiunte le seguenti: «, delle risorse di cui al comma 4-bis.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 143/1997

1. All'art. 12 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi comuni, unioni e fusioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai fini del contenimento della spesa pubblica, al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) nel caso di mutamento parziale della denominazione comunale che comporti esclusivamente l'aggiunta alla denominazione originaria del comune di un aggettivo o di un nome o di un complemento di specificazione derivante da esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche ai sensi del comma 3 dell'art. 6; in tal caso, la consultazione della popolazione avviene mediante forme di consultazione pubblica, anche telematica, indette dal comune interessato, secondo modalità che garantiscano la massima partecipazione.»;

b) al comma 4 le parole «L.R. 11 dicembre 1987, n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa);»;

c) al comma 5 le parole «L.R. n. 86 del 1987» sono sostituite dalle seguenti: «l.r. 44/2007».

Art. 4.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 44/1999

1. L'espressione «che subentrano nei rapporti attivi e passivi secondo le modalità stabilite nella presente legge» di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica) è interpretata autenticamente nel senso che le ATER, quali enti regionali derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP) operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, subentrano agli stessi in tutti i rapporti attivi e passivi alle medesime condizioni applicate agli IACP dalla normativa statale, anche sotto il profilo tributario, in ragione delle finalità sociali perseguite con particolare riguardo allo svolgimento del servizio di *house providing*.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 45/2007

1. Al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis supporto tecnico amministrativo al servizio gestione rifiuti per la promozione e la diffusione dei principi e delle buone pratiche dell'economia circolare.».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2011

1. Il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo) è abrogato.

Art. 7.


Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8/2019

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«2. Il personale in ruolo organico della Regione Abruzzo, selezionato a seguito di procedure di assegnazione temporanea presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione *post* sisma 2016 Abruzzo, è collocato in distacco anche a tempo parziale, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Decorso il termine di cui al citato art. 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che il competente Dipartimento regionale abbia adottato il provvedimento di distacco anche per il tempo parziale, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte del personale selezionato che prende servizio alla data indicata nella richiesta di assegnazione formulata dall'Ufficio speciale.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2019 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai dipendenti in distacco di cui al comma 2 possono essere conferiti, anche *ad interim*, incarichi di elevata qualificazione, previsti dall'art. 16 del CCNL, funzioni locali 2019-2021. All'incaricato è attribuito, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo nella misura stabilita dalla contrattazione decentrata oltre alle maggiorazioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Tale onere è a carico dell'Ufficio speciale.».



Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2022

1. Alla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 2 le parole «secondo quanto disposto» sono sostituite con le seguenti: «come definito»;

b) al comma 2 dell'art. 2 le parole «a scopo idroelettrico che, per le grandi derivazioni destinate all'autoproduzione, costituiscono l'attuazione di quanto delegato al legislatore regionale dall'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999» sono soppresse;

c) al comma 1 dell'art. 5 le parole «mediante perizia asseverata a cura dell'Autorità unica» sono sostituite con le seguenti: «mediante perizia asseverata da parte di un tecnico incaricato dall'Autorità unica con spese a carico del concessionario uscente e di quello subentrante in ugual misura»;

d) al comma 5 dell'art. 6 le parole da «In caso di disaccordo» fino a «tempi di indizione della gara» sono soppresse;

e) il comma 2 dell'art. 10 è abrogato;

f) al comma 1 dell'art. 21 le parole «, con cadenza semestrale, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto,» sono soppresse;

g) dopo il comma 1 dell'art. 21 è inserito il seguente:

«1-bis. La componente fissa del canone è corrisposta annualmente entro il 31 marzo di ogni anno. La componente variabile del canone è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il canone.»;

h) al comma 4 dell'art. 21 le parole «con le stesse modalità indicate nel comma 2» sono sostituite con le seguenti: «con le stesse modalità indicate al comma 1»;

i) al comma 1 dell'art. 26 le parole «articolo 24» sono sostituite con le parole «articolo 25»;

j) all'art. 29, dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate e rimosse.»;

k) al comma 1 dell'art. 33 le parole «centoventi giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 marzo 2023»;

l) all'art. 34 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite con le parole: «31 dicembre»;

2) al comma 1, dopo le parole «procedure di assegnazione della concessione stessa» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il termine stabilito dal medesimo art. 12, comma 1-sexies.»;

3) al comma 3, dopo le parole «di cui all'art. 21» sono inserite le seguenti: «e l'onere compensativo di cui all'art. 31, comma 1-bis.»;

4) al comma 3 le parole «si applica» e le parole «31 luglio» sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «si applicano» e «31 dicembre»;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2022 nei confronti dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38, nonché le disposizioni di cui all'art. 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003).»;

6) al comma 4 le parole «31 luglio» e le parole «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite rispettivamente con le seguenti parole «31 dicembre» e «il 31 dicembre 2023»;

7) al comma 5 le parole «31 luglio» sono sostituite con le parole «31 dicembre»;

8) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'art. 6 trovano applicazione anche nei confronti delle concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso i concessionari redigono e trasmettono alla Regione un rapporto di fine concessione entro il 28 febbraio 2023.»;

m) la lettera b) del comma 1 dell'art. 35 è abrogata;

n) l'art. 38, che al comma 1 ha abrogato la legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 a decorrere dal 1° gennaio 2022 e al comma 2 ha modificato l'art. 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 9/2022. A decorrere dal 1° gennaio 2022 rivivono nuovamente le disposizioni di cui alla legge regionale n. 38/2013. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2022 rivive il testo delle disposizioni dell'art. 93 della legge regionale n. 7/2003 nella versione precedente la modifica;

o) dopo l'art. 38 della legge regionale n. 9/2022 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis (Abrogazioni e modifiche). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è abrogata la legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 la lettera c) del comma 5 dell'art. 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003) è sostituita con la seguente:

«c) idroelettrico e forza motrice, per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta:

c1) fino a 220 kW: euro 21,00/kW;

c2) da 220,01 kW a 3.000 kW: euro 40,00/kW;

c3) oltre i 3.000 kW, secondo quanto disposto dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9;

c4) per i Consorzi di bonifica: euro 17,00/kW.».

Art. 9.

Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

1. Al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni) le parole «Missione 13, Programma 01» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 13, Programma 07».

2. Alla lettera b), comma 1, dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni) dopo le parole «Titolo 1,» sono aggiunte le seguenti: «capitolo 441338/1».

3. All'art. 36 della legge regionale n. 5/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2, lettera a), comma 3, dopo le parole «Programma 03» sono aggiunte le seguenti: «capitolo 441338/1»;

b) al punto 2, lettera b), comma 3, dopo le parole «Programma 03» sono aggiunte le seguenti: «capitolo 324001/1».

4. Alla lettera b), comma 2, dell'art. 6 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 6 (Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti di carattere finanziario) dopo le parole «Programma 03,» sono aggiunte le seguenti: «capitolo 441338/1».

5. La lettera b), comma 7, dell'art. 11 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo nella società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società *in house* della Regione) è sostituita dalla seguente:

«b) in diminuzione per euro 240.000,00, titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338/1 in termini di competenza e cassa per l'anno 2022, e in diminuzione per euro 240.000,00, titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001/1 in termini di sola competenza per gli anni 2023 e 2024».

6. La lettera b), comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 23 (Istituzione del premio «One Health Award») è sostituita dalla seguente:

«b) in diminuzione parte spesa in termini di competenza e cassa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338/1 per euro 150.000,00 per l'anno 2022, e in diminuzione parte Spesa in termini di sola competenza: titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001/1 per euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

7. Alla lettera b), comma 2, dell'art. 4 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali n. 9/2022, n. 10/2022 e



n. 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) dopo le parole «Programma 03,» sono aggiunte le seguenti: «capitolo 441338/1».

8. Misure per lo sviluppo delle energie rinnovabili:

a) al fine di incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici su copertura a terrazzo di fabbricato e sulle superfici a servizio di edifici già pavimentati senza aumentare l'impermeabilità dei suoli, è consentita la realizzazione di manufatti leggeri rimovibili quali pensiline, tettoie e pergolati, idonei ad ospitare pannelli fotovoltaici;

b) i manufatti di cui alla lettera a) del presente comma possono essere realizzati su tutto il territorio comunale, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, ad esclusione delle zone A degli strumenti di pianificazione vigenti e delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici;

c) i manufatti di cui alla lettera a) del presente comma sono costruiti con un'altezza media non superiore a metri 2,40 ed un peso non superiore ad 1 KN/mq; devono rimanere obbligatoriamente aperti su tutti i lati fatta eccezione per le pareti esistenti a cui si appoggiano; sono utilizzati esclusivamente per ospitare i pannelli fotovoltaici in una misura non inferiore all'ottanta per cento del totale della superficie realizzata e sono smantellati contestualmente alla rimozione dei pannelli fotovoltaici;

d) la superficie complessiva realizzabile non può essere superiore al trenta per cento della somma delle superfici lorde di tutti i piani dell'edificio esistente;

e) la realizzazione dei manufatti leggeri di cui alla lettera a) del presente comma è autorizzata tramite CILA, da presentare al comune, ai sensi dell'art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

f) i manufatti di cui al presente comma non costituiscono sopraelevazioni, volumetrie e superfici utili. Sono considerati interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e, per tale ragione, sono assoggettati alla disciplina di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 1° agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e al regolamento regionale attuativo.

9. Corretta imputazione delle risorse per emergenza energetica funzioni pubbliche Aeroporto d'Abruzzo:

a) con riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 2 ottobre 2019, n. 33, in materia di funzioni pubbliche svolte dall'Aeroporto d'Abruzzo, sono imputate alla disponibilità del capitolo 242423.1 le risorse finanziarie da utilizzare al fine di dare copertura agli aumenti di spesa, sostenuti dal gestore Saga S.p.a., per utenze energetiche inerenti le attività di sicurezza, protezione civile, emergenza ed urgenza sanitaria, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

b) agli oneri di cui alla lettera a) del presente comma si provvede mediante la seguente variazione da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle spese di cui alla legge di bilancio 2022-2024:

1) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2022 è diminuito lo stanziamento iscritto nel titolo 1, Missione 10, Programma 04, capitolo 242422.3, di euro 500.000,00;

2) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2022 è aumentato lo stanziamento iscritto nel titolo 1, Missione 10, Programma 04, capitolo 242423.1, di euro 500.000,00.

c) la competente struttura del Dipartimento risorse è autorizzata ad apportare al bilancio regionale di previsione 2022-2024 la variazione di cui alla lettera b) del presente comma.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 78/4 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00176

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 38.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Pagamento perizie di stima in favore dell'Agenzia delle entrate.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 38

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 78/5 del 13 dicembre 2022;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA


LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N. 38

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Pagamento perizie di stima in favore dell'Agenzia delle entrate

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Pagamento perizie di stima in favore dell'Agenzia delle entrate

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il valore complessivo di euro 5.245,20, derivante dall'espletamento degli incarichi affidati all'Agenzia delle entrate per la redazione di perizie di stima di beni immobiliari di proprietà regionale, in assenza del preventivo impegno di spesa.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 trovano copertura per l'importo complessivo di euro 5.245,20, nelle risorse allocate alla Missione 01, Programma 05, titolo 1, capitolo di spesa 11455/5 denominato «Spese per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare - Perizie» del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/5 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00177

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 39.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del progetto SHERPA - SHaredknowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations, finanziato con i fondi del Programma Interreg MED 2014-2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 394

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio regionale n. 78/6 del 13 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N. 39

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del progetto SHERPA - SHaredknowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations, finanziato con i fondi del Programma interreg MED 2014-2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del progetto SHERPA - SHaredknowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations, finanziato con i fondi del Programma Interreg MED 2014-2020.

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore del consulente Lorenzo Rossi, per il pagamento delle fatture n. 10 del 27 gennaio 2020 e n. 11 del 28 gennaio 2020, del consulente Fabio Ruggeri, per il pagamento della fattura n. 10 del 6 novembre 2019, e dell'operatore economico Ditta Ganimende per il pagamento della fattura n. 6/116 del 20 luglio 2020 relative alle attività del Progetto «SHERPA - SHaredknowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations, finanziato con i fondi del Programma di cooperazione territoriale interreg MEDITERRANEAN 2014-2020», per un importo complessivo di euro 10.230,50.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari di cui all'art. 1, determinati nell'importo complessivo di euro 10.230,50, si fa fronte con l'utilizzo delle risorse iscritte per euro 1.769,00 sul capitolo 281418/3 «Progetto SHERPA quota cofinanziamento FESR», Missione 17, Programma 01, Titolo 1 e per euro 8.461,50 sul capitolo 281418/4 «Progetto SHERPA quota cofinanziamento FESR - consulenze», Missione 17, Programma 01, Titolo I dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.



2. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/6 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00178

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 40.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - Pagamento a favore di Edison Energia S.p.A. della fattura n. 2900039858 del 17 novembre 2015 - Fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme - Regione Abruzzo n. 1000023479 «Dipartimento Territorio e Ambiente».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 40

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 78/7 del 13 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N. 40

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di Edison Energia S.p.a. della fattura n. 2900039858 del 17 novembre 2015 - Fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme - Regione Abruzzo n. 1000023479 «Dipartimento Territorio e Ambiente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - Pagamento a favore di EDISON ENERGIA SPA della fattura n. 2900039858 del 17/11/2015 - Fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme - Regione Abruzzo n. 1000023479 «Dipartimento Territorio e Ambiente».

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo, derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 389,43 di cui euro 315,78 relativo alla liquidazione e al pagamento alla Società EDISON ENERGIA S.p.a. quale credito vantato per la fornitura di energia elettrica al Dipartimento DPC, nello specifico alla sede decentrata di Caramanico Terme, Contrada S. Nicola n. 49, della Regione Abruzzo per l'anno 2015, POD. IT001E67511726, ed euro 73,65 nei confronti dell'Erario per Iva.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 1 trovano copertura, per l'importo di euro 389,43, nelle risorse allocate nella Missione 01, Programma 03, titolo 1, capitolo di spesa 11433 - art. 1 denominato «Spese di natura obbligatoria per il funzionamento direzioni e uffici periferici», del bilancio regionale pluriennale 2022/2024, annualità 2022.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di Territorio-Ambiente provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 3.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/7 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00208



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 41.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi - Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE - Annualità 2019-20.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 41

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 78/8 del 13 dicembre 2022;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N. 41

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Dipartimento agricoltura - servizio foreste e parchi - Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE - Annualità 2019-20

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Dipartimento agricoltura - servizio foreste e parchi - Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE - Annualità 2019-20

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore della ditta GIS3W di Lorenzetti Walter e C. S.n.c., per il pagamento della fattura n. 36 del 20 agosto 2021 per un importo complessivo di euro 3.660,00.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 1, quantificati in complessivi euro 3.660,00, trovano copertura nelle risorse allocate alla Missione 09, Programma 05, Titolo 1, capitolo 291424, art. 1 «Interventi di spesa per il progetto LIFE 12 BIO/IT/000231 AQUALIFE. Assegnazione UE» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 78/8 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00209

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 42.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l'intervento denominato «Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara» CUP J25B17000020001. Pagamento anticipo e acconto per euro 100.568,21 - ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 42

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;


Visto il verbale del Consiglio regionale n. 78/9 del 13 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N. 42

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara derivante dall'attuazione della Con-



venzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l'intervento denominato «Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara» - CUP J25B17000020001. Pagamento anticipo e acconto per euro 100.568,21 - ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l'intervento denominato «Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara» - CUP J25B17000020001. Pagamento anticipo e acconto per euro 100.568,21 - ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Art. 1

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l'intervento denominato «Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara» - CUP: J25B17000020001. Pagamento anticipo e acconto per euro 100.568,21.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari di cui all'art. 1, determinati nell'importo complessivo di euro 100.568,21, si fa fronte con le risorse disponibili nell'ambito della Missione 06, Programma 03, titolo 2 capitolo di spesa 92400/2 «Risorse PAR FAS Abruzzo 20072013», del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di Turismo provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/9 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00210

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 43.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila per euro 200.000,00, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila per l'intervento denominato «Riqualficazione del circolo tennis Peppe Verna» - CUP C13I17000000002 - ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 43

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio regionale n. 78/10 del 13 dicembre 2022;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N. 43

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila per euro 200.000,00, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila per l'intervento denominato «Riqualficazione del circolo tennis Peppe Verna» - CUP C13I17000000002 - ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila per euro 200.000,00, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila per l'intervento denominato «Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna» - CUP C13I17000000002 - ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila, derivante dall'attuazione della Convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e il Comune dell'Aquila per l'intervento denominato «riqualificazione del circolo tennis - Peppe Verna» - CUP C13I17000000002 - pagamento anticipo - per un totale di euro 200.000,00.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari di cui all'art. 1, determinati nell'importo complessivo di euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse disponibili nell'ambito della Missione 06, Programma 03, titolo 2 capitolo di spesa 92400/2 «Risorse PAR FAS Abruzzo 2007- 2013», del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di turismo provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/10 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.


Il Presidente: SOSPURI

23R00211


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-029) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 7 2 2 *

€ 2,00

